

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge: Governo; Bonito ed altri, Martinat, Rivolta, Pisapia, Nicotra: Modifiche al codice di procedura civile (538-672-1508-2092-2229-2302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato del disegno di legge del Governo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri, Martinat, Rivolta, Pisapia, Nicotra: « Modifiche al codice di procedura civile ».

Ricordo che nella seduta del 17 giugno il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il parere sulle proposte emendative al testo unificato in esame.

Avverto che gli emendamenti saranno posti in votazione in linea di principio, per cui, in caso di approvazione, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Passiamo all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 1.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Bonito 1.1 se intendono ritirarlo.

FRANCESCO BONITO. Signor presidente, insistiamo per la votazione. L'articolo 1 prevede l'introduzione del ricorso per Cassazione avverso il decreto di inammissibilità pronunciato dalla corte d'appello in materia di dichiarazione giudiziale

di paternità. Si introduce sostanzialmente un terzo grado di giudizio su un argomento (l'inammissibilità) minimale. Da un lato siamo fuori tema, dall'altro si tratta di una norma che, anziché semplificare la procedura, la appesantisce, pertanto insistiamo per la votazione dell'emendamento, anche quale testimonianza culturale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonito 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 2.1 del relatore.

FRANCESCO BONITO. Siamo favorevoli al mantenimento dell'articolo 2, che sostanzialmente rafforza la fase dell'adempimento. Riteniamo si tratti della strada da perseguire nella rinnovata tutela civilistica, pertanto chiediamo di conoscere la motivazione per cui il relatore propone la soppressione della norma in esame.

LUIGI VITALI, *Relatore*. C'è stato un ripensamento, cui il relatore è giunto dopo alcune osservazioni pervenutegli, a seguito del quale è stata ravvisata l'inopportunità della norma in esame. In buona sostanza, l'aggravio del credito con interessi diversi da quelli legali costituiva una conseguenza non della soccombenza di chi ha esercitato un'azione in modo strumentale (nel qual caso si sarebbe potuto giustificare), ma esclusivamente della provvisorietà del credito per cui l'azione è stata promossa. Si tratta pertanto di un'ipotesi estranea al sistema sanzionatorio che si vuole introdurre per deflazionare il contenzioso. Mi è sembrato, a seguito delle osservazioni che mi sono pervenute da parte di avvocati e

studiosi, che questo tipo di sanzione accessoria derivasse dal fatto che il credito fosse stato dichiarato esecutivo indipendentemente dalla ragionevolezza della posizione processuale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Annunziata 2.2., non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli emendamenti Benedetti Valentini 4.1 e 4.3. Constatò l'assenza del presentatore e prendo atto che essi sono fatti propri dall'onorevole Cola.

Pongo in votazione l'emendamento Benedetti Valentini 4.1, fatto proprio dall'onorevole Cola, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Benedetti Valentini 4.3, fatto proprio dall'onorevole Cola, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

LUIGI VITALI, Relatore. Signor presidente, propongo un emendamento volto a sostituire al comma 1, lettera *a*, capoverso, dell'articolo 4 la parola « seimila » con la parola « cinquemila » (*vedi allegato*).

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento 4.10 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Benedetti Valentini 4.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Bonito 5.1, 5.2 del relatore ed Annunziata 5.3, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Constatò l'assenza del deputato Zanettin. Si intende che abbia rinunciato alla votazione dell'emendamento 5.20.

Passiamo all'emendamento Bonito 6.1.

FRANCESCO BONITO. Proponiamo la soppressione dell'articolo 6, signor presidente, che interviene sull'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile disciplinando la materia della motivazione della sentenza per la parte che riguarda l'eventuale compensazione delle spese o, comunque, la condanna al pagamento delle spese. Con la riformulazione dell'articolo, i proponenti chiedono che siano esplicitamente indicate, nella motivazione, le ragioni della decisione. Noi replichiamo obiettando che l'obbligo di motivazione già esiste e se non è rispettato — come alcune volte avviene — vi è la possibilità del gravame che, puntualmente, è presentato laddove vi sia l'interesse della parte. Perciò, nell'ambito di un provvedimento che pretende di essere una riforma del processo civile, ci sembra superfluo l'inserimento di una norma minimale di questo genere.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore ?

LUIGI VITALI, Relatore. Stiamo esaminando il testo già elaborato dalla Commissione. Perciò, rinvio alla discussione già svolta in quella occasione. In questa sede, devo motivare soltanto gli emendamenti modificativi. Per quanto riguarda il testo che stiamo esaminando oggi, se non è modificato, confermo i pareri già espressi in precedenza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Bonito 6.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli identici articoli aggiuntivi Bonito 7.01 e 7.02 del relatore.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Questi articoli aggiuntivi, Bonito 7.01 e 7.02 del relatore, possono essere riformulati nel senso di introdurre nel testo il seguente articolo 7-bis: « 1. All'articolo 133 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo fax". 2. All'articolo 134 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo fax" ». In sostanza si introduce una nuova forma di notifica, a mezzo fax.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici articoli aggiuntivi Bonito 7.01 e 7.02 del relatore, come riformulati, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Prendo atto che i presentatori hanno ritirato gli identici articoli aggiuntivi Bonito 7.08 e 7.09 del relatore.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bonito 7.03, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

LUIGI VITALI, *Relatore*. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento Mazzoni 7.04; altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni, accoglie l'invito del relatore a ritirare il suo emendamento?

ERMINIA MAZZONI. No, signor presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mazzoni 7.04, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mazzoni 7.05, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mazzoni 7.06, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ERMINIA MAZZONI. Signor presidente, ritiro l'articolo aggiuntivo 7.07 da me presentato.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Mazzoni 8.01.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mazzoni 8.01, a condizione che sia riformulato come segue: « Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 20 ».

PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni, accetta la riformulazione del relatore?

ERMINIA MAZZONI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mazzoni 8.01, come riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Mazzoni 9.01.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento Mazzoni 9.01; altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni, accoglie l'invito del relatore a ritirare il suo emendamento?

ERMINIA MAZZONI. No, signor presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Mazzoni 9.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli identici articoli aggiuntivi Bonito 11.01 e 11.02 del relatore.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor presidente, per quanto riguarda gli identici articoli aggiuntivi Bonito 11.01 e 11.02 da me presentato, dovremmo procedere ad una riformulazione, aggiungendo al testo la possibilità di effettuare la notifica a mezzo *fax*. Pertanto, propongo che siano momentaneamente accantonati.

PRESIDENTE. Gli articoli aggiuntivi Bonito 11.01 e 11.02 del relatore sono accantonati, in attesa di una riformulazione.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Bonito 12.01.

FRANCESCO BONITO. Signor presidente, l'articolo aggiuntivo in esame tende a introdurre nel nostro codice di rito il divieto delle udienze di mero rinvio, in relazione a una prassi che può definirsi ormai una delle cause strutturali della crisi della giustizia civile.

Mi rendo conto che si tratta di un divieto destinato, in qualche misura, a rimanere scritto nel codice: ciò nondimeno, esso fornisce al giudice istruttore uno strumento validissimo per contrastare prassi che vanno giudicate negativamente e che si consumano nel corso del processo civile nel nostro paese.

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Invito la Commissione a una riflessione sulla proposta illustrata dall'onorevole Bonito: l'udienza di mero rinvio è un pessimo vezzo, che ormai è divenuto una costante del processo civile, e il tentativo di inibirlo sarebbe certamente apprezzato da chi ha a cuore la celerità del processo stesso.

Pertanto il Governo, modificando il parere precedentemente espresso, si rimette alla Commissione.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Quando abbiamo valutato le proposte emendative, anche se in sede informale ma comunque largamente rappresentativa, abbiamo ritenuto che l'articolo aggiuntivo in esame rechi una norma di principio: se essa da sola fosse sufficiente a rendere la giustizia più veloce, probabilmente non ci saremmo posti il problema. Ma, essendo già oggi nel nostro ordinamento prevista la motivazione per il rinvio, ed essendo stata tale previsione modificata con un'interpretazione estensiva da parte della giurisprudenza, anche se fosse introdotta la norma in esame l'obiettivo del rinvio verrebbe comunque raggiunto con l'accordo delle parti, con una motivazione più o meno fondata. Abbiamo pertanto espresso parere contrario non perché non condividiamo le motivazioni dell'articolo aggiuntivo, ma perché, rappresentando non uno strumento deterrente, ma soltanto un'indicazione di principio, la norma potrebbe essere aggirata così come viene aggirata oggi. Infatti, non è che siano attualmente previste le udienze di mero rinvio, ma una volta per un tentativo di conciliazione, una volta per l'indisponibilità delle parti, si trova sempre una motivazione per il rinvio, e ciò potrebbe accadere anche nel caso di approvazione della proposta in esame.

PRESIDENTE. Come è noto non sono un civilista, ma a me pare che l'articolo aggiuntivo in esame rechi anche i termini entro i quali debbono essere assolte talune incombenze: non si tratta solo del divieto di mero rinvio, ma nel caso di rinvio vi sono comunque scadenze ravvicinate.

LUIGI VITALI, *Relatore*. La prima parte riguarda i rinvii puri e semplici, la seconda parte riguarda invece le modalità di integrazione del contraddittorio su richieste o su documenti, che già comunque sono previste nel codice vigente. Non si tratta di una proposta rivoluzionaria: il

principio fondamentale cui si ispira è un divieto formale di puri e semplici rinvii, che già oggi è previsto ma che viene aggirato con motivazioni di comodo che non sarebbero evitate dalla formulazione dell'articolo aggiuntivo.

CIRO FALANGA. La proposta emendativa precisa puntualmente che la possibilità di rinvio è data soltanto quando nel corso dell'udienza vi sia stata una nuova istanza: prevedere pertanto che nel corso di un'udienza possa essere svolta un'istanza da una delle parti e che l'altra possa avere un termine per controdedurre mi sembra ragionevole. Quindi trovo l'articolo aggiuntivo condivisibile.

FRANCESCO BONITO. Intervengo per confutare l'assunto del relatore in ordine al mero carattere formale del divieto delle udienze di mero rinvio. Nel momento in cui prevediamo nel codice il divieto del mero rinvio evidentemente diamo al giudice istruttore uno strumento: è vero che tale divieto può essere in qualche misura eluso; ciò nondimeno, il giudice istruttore in presenza di tale divieto è in grado di valutare anche la consistenza della motivazione posta a sostegno della richiesta di rinvio. La proposta emendativa in esame si inserisce peraltro nella problematica relativa al futuro del processo civile: uno dei feticci che sorregge ancora oggi la cultura civilistica è costituito dalla disponibilità del processo civile che — si insegna ormai tralasciamente — è nell'esclusiva disponibilità delle parti. Questa cultura deve evolvere: fermo restando il principio della disponibilità privata del processo pubblico, dobbiamo recuperare la dimensione pubblicistica di questo strumento. È vero che il processo è nella disponibilità delle parti, ma la disponibilità delle parti non può diventare arbitrio delle parti, non può diventare assoluta libertà delle parti nell'utilizzo di uno strumento che costa, che ha dimensioni e struttura pubblicistiche e che in quanto tale deve essere rispettato. L'articolo aggiuntivo in esame, sotto l'aspetto della cultura giuridica, va in tale direzione.

PRESIDENTE. Dal momento che sono state manifestate opinioni diverse anche all'interno dei gruppi di maggioranza e il Governo si è rimesso alla Commissione, chiedo se anche gli altri gruppi intendano intervenire per esprimere il proprio orientamento in vista del voto.

ENRICO BUEMI. Non sono in grado di valutare l'efficacia del principio rispetto alla pratica quotidiana, che certamente ha bisogno di quella accelerazione che ricordava il Governo. Nello stesso tempo tuttavia a me pare che l'articolo aggiuntivo in esame sia utile, anche soltanto quale espressione di un principio. Infatti di fronte a una condotta dilatoria di una delle parti il riferimento a un principio sancito in modo molto chiaro dalla legge può essere comunque utile per richiamare tutti, giudice e parti, alle proprie responsabilità. Non vedo pertanto ostacoli all'approvazione della proposta emendativa in esame.

VITTORIO TARDITI. Le osservazioni che sono state formulate sono corrette, tuttavia prevedere che le parti possano discutere soltanto le nuove istanze non risolve il problema nel senso voluto dall'onorevole Bonito: le nuove istanze, pur con tutte le preclusioni che ci sono già oggi nel codice di procedura civile, possono comunque essere svolte proprio al fine di ottenere il rinvio. Se ciò accade, abbiamo addirittura un allungamento del processo perché il giudice si vede costretto a concedere i termini per depositi di memorie, scritti difensivi e via dicendo, qualora lo ritenga, ed è chiaro che ciò accadrà perché di fronte a nuove istanze il giudice non può non concedere alla controparte un termine per difendersi. Dunque rischiamo di ottenere l'effetto contrario rispetto a quello che auspichiamo, ovvero un rallentamento anziché un'accelerazione del processo. Si tratta di una preoccupazione che sottopongo all'onorevole Bonito e al rappresentante del Governo. Sappiamo che i giudici civili nel corso di un'udienza hanno una notevole mole di fascicoli, per cui le accelerazioni forzate possono certamente

produrre effetti benefici, quale la diminuzione dei tempi necessari per arrivare a sentenza, ma possono essere anche un modo per evitare che la decisione sia immediata, perché il giudice dovrebbe dare una valutazione immediata sulle istanze, essere sempre a conoscenza di tutti i processi di cui si occupa e conoscere dettagliatamente tutti i fascicoli dell'udienza, cosa che, con tutto il rispetto per l'intelligenza dei magistrati, è molto difficile che accada. Pertanto, a mio avviso, come sostenuto dal relatore, l'articolo aggiuntivo in esame non è risolutivo.

PRESIDENTE. Nel processo penale, la decisione sulle istanze è abitualmente immediata.

GIUSEPPE FANFANI. Accolgo il suo invito, signor presidente, ad esprimere in proposito il parere del gruppo al quale appartengo. Certamente, cambierà poco, a parte la considerazione che quello del rinvio è un istituto antichissimo e la sua abolizione già mi crea sconcerto. Comunque, cambierà poco. Come enunciazione di principio, ritengo sostanzialmente giusto che il legislatore non offra la possibilità di un allungamento dei processi. È ovvio che, se il giudice non ha tempo, è inutile che concluda molto rapidamente una istruttoria in merito alla quale la decisione sarà assunta qualche anno dopo. Come ripeto, cambia poco ma il principio mi sembra saggio. Pertanto, preannuncio voto favorevole.

SERGIO COLA. Indubbiamente, la questione di principio esiste ed anche la *ratio* è corretta. Tuttavia, non concordo sulla espressione: « sono vietate ». Non si potrebbe trovare una formula che non imponga ma permetta qualche deroga, non si potrebbe trovare una via di mezzo? Il principio c'è. Certamente, si potrebbe trovare la scappatoia ma il principio deve essere affermato. Non si può trovare un'altra forma?

PRESIDENTE. Dobbiamo valutarla adesso.

SERGIO COLA. È sufficiente una qualsiasi formula, signor presidente, che stabilisca, ad esempio, alcune deroghe per trovare un compromesso.

PRESIDENTE. A mio avviso, è corretta la formula: « ove non ritenga di provvedere ». In ogni caso, credo che le posizioni siano chiare.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bonito 12.01, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si rimette alla valutazione della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Bonito 13.02.

FRANCESCO BONITO. Vorrei esprimere pubblicamente un apprezzamento sul modo positivo e assolutamente non rituale con il quale il relatore, onorevole Vitali, ha seguito l'iter di questo provvedimento. Lo affermo perché il relatore, su molti emendamenti da noi presentati, ha dovuto compiere, per così dire, un passo indietro, nel senso che, nel tentativo di effettuare una sintesi, nel momento in cui vi è stato il confronto ideale e — direi — culturale, suo malgrado ha dovuto fare proprie le posizioni non sempre futuribili espresse dal Governo. Non mi riferisco al sottosegretario di Stato Giuseppe Valentino, qui presente, ma agli uffici legislativi del Ministero. Avendo seguito insieme a lui i lavori, devo dire che il freno non è venuto dal relatore e nemmeno dal sottosegretario Vietti ma dagli uffici del Ministero. Lo affermo perché ci troviamo in questo momento ad esaminare una di quelle proposte emendative molto proiettate nel futuro del processo civile.

Quando si parla di conciliazione, nel processo civile, evidentemente un commento molto amaro si impone in relazione alle esperienze maturate nel passato riguardo a questo istituto. La dottrina moderna del processo civile, l'accademia che da tempo si occupa di questi temi e di questi problemi, ormai ha compreso e

indicato agli operatori che una delle strade che occorre perseguire ed una delle esperienze che occorre approfondire, per munire il contenzioso civile di strumenti idonei a limitarne il peso quantitativo, è la conciliazione. Quest'ultima deve essere rafforzata, resa più moderna, disciplinata e articolata in modo tale da essere incentivata. Voglio ricordare all'onorevole Cola ed ai colleghi della maggioranza che stiamo lavorando su una ipotesi strutturale di conciliazione, quella dei filtri precontenziosi, delle camere di conciliazione. Che cos'è questa se non un'altra delle strade per arrivare all'enfatizzazione dei momenti di mediazione e dei momenti conciliativi essenziali per la riforma del processo civile? La nostra proposta emendativa ubbidisce a questa indicazione culturale e teorica e recepisce i lavori della cosiddetta commissione Tarzia e, quindi, alla teorizzazione effettuata dai più eminenti esponenti della accademia italiana. Ci stupiamo che, di fronte ad una riformulazione di questa natura dell'articolo 185 del codice di rito, ci debba essere l'opposizione del relatore la quale, come ho ricordato, non è sua propria ma proviene dagli uffici del Ministero.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che quanto espresso in questa Commissione diviene ufficiale attraverso il resoconto integrale delle sedute. Lo faccio presente come annotazione di *bon ton*.

SERGIO COLA. Vorrei notare che l'articolo aggiuntivo 57.02, da me presentato, che potrebbe essere votato congiuntamente a questo, prevede appunto la modifica dell'articolo 185 del codice di procedura civile. Ci troviamo quasi sulla stessa linea dell'onorevole Bonito. La proposta emendativa dell'onorevole Bonito ha un oggetto più ampio mentre io mi sono limitato a cercare di introdurre sollecitamente la famosa «ADR» (*alternative dispute resolution*), già all'ordine del giorno di questo ramo del Parlamento. Ritengo che le osservazioni dell'onorevole Bonito coincidano con le mie anche se nella mia proposta emendativa specifico maggior-

mente i termini del problema riferendomi ad enti accreditati presso il Ministero della giustizia.

PRESIDENTE. Ce ne occuperemo quando sarà il momento.

SERGIO COLA. Si tratta della stessa modifica dell'articolo 185 del codice di procedura civile, non negli stessi termini ma simile. Perciò, una volta che siano state coordinate le due proposte emendative, beninteso con il consenso di questa Commissione, non posso che pronunciarmi favorevolmente richiamando, ovviamente, anche alcuni aspetti di quella da me presentata, che sono un po' diversi e, forse, integrativi rispetto a quelli enunciati dall'onorevole Bonito.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Bonito, che è stato molto assiduo. La difficoltà del relatore è quella di sintetizzare — e non sempre è possibile — due filosofie del processo civile: da un lato abbiamo chi ritiene che il processo civile sia un processo di parte e sia nella disponibilità delle parti; dall'altra chi ritiene, come l'onorevole Bonito, che il processo civile sia un processo promosso dalle parti ma che deve essere gestito dal giudice.

Ho accolto numerose proposte emendative presentate dall'onorevole Bonito, ma non si possono stabilire per arrivare comunque a una sintesi o ad una maggioranza, principi schizofrenici all'interno del sistema. Pertanto sono state accolte le proposte compatibili con l'impostazione del Governo.

Nel caso in esame andiamo a stravolgere le linee fondamentali, tenendo conto che il nostro ordinamento già prevede il tentativo di conciliazione, che può essere esperito in qualsiasi momento. Prevederlo in modo perentorio rischia di allungare inutilmente i tempi del processo, per quanto possa essere valutato dal giudice ai fini della liquidazione delle spese. Se vi è la volontà di conciliare la causa e il giudice ne apprezza la consistenza, il tentativo di conciliazione può essere espletato in qualunque momento, in base al sistema vigente.

CIRO FALANGA. Non è tanto la perentorietà del tentativo di conciliazione che ha incidenza — essa è peraltro già prevista in altri casi: si pensi al processo del lavoro e a tutti quei procedimenti che configurano il tentativo di conciliazione quale un presupposto processuale — quanto le conseguenze dell'atteggiamento delle parti. Mi aggancio al ragionamento dell'onorevole Vitali, laddove sostiene che non possiamo affidare al giudice anche la valutazione di un atteggiamento assunto dalla parte nella sua autonomia. Attribuire al giudice la possibilità di « sanzionare » la parte che non ha inteso seguire il percorso della conciliazione, ma ha insistito piuttosto per ottenere una decisione, significherebbe introdurre una regola che va ad urtare contro il principio fondamentale che deve reggere il processo civile, che è quello dell'affidamento alle parti dell'autonomia più piena ed assoluta.

FRANCESCO BONITO. C'è anche il principio di lealtà delle parti.

CIRO FALANGA. Certamente, c'è anche il principio di lealtà, ma ritengo comunque inopportuno attribuire al giudice una valutazione di questo tipo. Peraltro il giudice, nel decidere sulla soccombenza, ha già una certa autonomia in tal senso.

Consacrare in una norma scritta il potere del giudice quasi di sanzionare, addirittura di condannare d'ufficio la parte vincitrice produrrebbe un effetto singolare: la parte vincitrice verrebbe condannata al pagamento delle spese sostenute dalla parte soccombente. Tale meccanismo mi lascia alquanto perplesso, ed esprimerò pertanto voto contrario sull'articolo aggiuntivo in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bonito 13.02, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bonito 13.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Prendo atto che l'articolo aggiuntivo Bonito 13.01 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento Bonito 15.1

FRANCESCO BONITO. Gli articoli 15 e 16, di cui l'emendamento in esame propone la soppressione, si pongono, a mio avviso, in palese contraddizione con la finalità di semplificare il processo civile.

Con l'articolo 15 si espropriano poteri istruttori del giudice e si modifica un articolo del codice di procedura civile, il 187, che è, a mio avviso, uno dei pochi che non merita un intervento emendativo del legislatore.

Con l'articolo 16 si appesantisce il processo: anche in tal caso, anziché andare nella direzione di una semplificazione, si va nella direzione di un appesantimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonito 15.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 16.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bonito 17.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bonito 18.1.

FRANCESCO BONITO. L'emendamento in esame è volto a riscrivere la disciplina riguardante il deposito delle consulenze tecniche d'ufficio. È noto a tutti che l'attività del consulente tecnico d'ufficio, pur importantissima in una grande messe di processi civili, è anche una delle cause di allungamento dei tempi del processo. L'emendamento, che fa integralmente propria una proposta della commissione Tarzia, ha lo scopo di cercare di cadenzare temporalmente — in

tempi assolutamente ragionevoli — il lavoro del consulente tecnico d'ufficio, al fine di far sì che le sue conclusioni possano essere messe a disposizione delle parti nel tempo più breve possibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonito 18.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Prendo atto che gli identici articoli aggiuntivi Bonito 20.01 e 20.02 del relatore sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 21.1 del relatore.

FRANCESCO BONITO. Francamente, anche su questo emendamento, assai più importante dell'altro, mi auguro di potere avere il consenso di un numero cospicuo di colleghi, anche fra coloro che appartengono ai partiti di maggioranza. Evidentemente ci troviamo all'interno di una materia al di fuori delle ideologie, stiamo trattando una materia dove dovrebbe guidarci la ragionevolezza. In un primo tempo il relatore aveva accolto una parte importante della nostra proposta di modifica del processo civile. In questa sede, noi cercavamo di introdurre nel nostro processo civile un istituto applicato da diverso tempo nella procedura civile francese.

Si tratta di istituto che è stato oggetto di approfondimento da parte dell'accademia e della dottrina del nostro paese, tanto che la commissione Tarzia ne aveva fatto uno dei pilastri della sua proposta di riforma del processo civile. Uno dei problemi del processo civile è rappresentato dalla formazione e dal rafforzamento del titolo esecutivo, per cui una volta che una parte ottiene ragione dovrebbe poterla concretizzare in tempi brevi. Uno dei momenti in cui questo principio trova le maggiori difficoltà è quello in cui la parte che ha ottenuto la sentenza favorevole deve cominciare un altro processo, il processo esecutivo per poter ottenere ciò che il giudice di merito gli ha riconosciuto. Da

tempo in Francia la sentenza è rafforzata dalla possibilità che il giudice ha di sanzionare il mancato adempimento spontaneo della sentenza; ad esempio, se uno è condannato a pagare centomila euro e non adempie, allora, dopo un mese, comincia a pagare per ogni giorno che passa un certa cifra.

In sostanza, il giudice rafforza la sua sentenza incentivando fortemente l'esecuzione spontanea, evitando con ciò che la parte perdente cominci un nuovo iter processuale attraverso il processo di esecuzione, molto più lungo del processo di merito. Ripeto, noi abbiamo ripreso la proposta della commissione Tarzia, che aveva tra i suoi componenti i migliori docenti di procedura civile del nostro paese, tra cui anche il professor Vaccarella, e l'abbiamo riformulata nella nostra proposta. Tale proposta ha visto l'assenso entusiastico del relatore, tanto che nella formulazione del testo ha inserito questa norma, ma anche l'opposizione di qualche funzionario del Ministero. Anche il sottosegretario comprendeva la bontà di questo emendamento, ma ha dovuto affrontare l'opposizione di qualche funzionario del ministero. Tuttavia, io credo che dei funzionari del ministero non possano soverchiare una volontà politica, squisitamente riformatrice perché ci troviamo semplicemente nel campo della ragionevolezza.

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Trovo assai singolare ciò che afferma, con l'autorevolezza che tutti gli riconoscono, l'onorevole Bonito a proposito dei condizionamenti che il Governo subirebbe da parte dei funzionari del Ministero.

FRANCESCO BONITO. Ma io non parlavo di condizionamenti, anche perché sarebbe francamente eccessivo!

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Allora si sarà trattato di pareri tecnici. Da parte mia, comunque, trovo interessante la proposta dell'onorevole Bonito, di introdurre un meccanismo che inibisca quella fase ulte-

riore rappresentata dal processo di esecuzione, particolarmente complesso, che, soprattutto nelle grandi città, si traduce in una lunga *querelle* che non dà soddisfazioni ad alcuno. Ricordo che proprio a Roma l'ufficio esecuzione venne chiuso per sei mesi perché il presidente del tribunale pensò apprezzabilmente di prendere tempo per formulare delle soluzioni che potessero giovare alla maggiore celebrità delle procedure; tuttavia, trascorso questo lasso di tempo l'ufficio riaprì senza che nulla fosse cambiato, perché nulla si era potuto immaginare utilizzando i meccanismi messi a disposizione dalla legge.

Anche questa volta il Governo assume una posizione di interessata apertura alla proposta che proviene dall'onorevole Bonito e invita ad una riflessione. Certamente, l'ipotesi che la condanna si aggravi progressivamente ove mai non si dia immediatamente corso alle determinazioni della sentenza può essere un fattore che può indurre la parte soccombente a considerare quelle opportunità che da noi rappresentano ormai una costante, avviare cioè l'opposizione in sede di esecuzione in attesa che i tempi maturino, in pratica dopo periodi lunghi e indefiniti. Con grande franchezza dico che non so se un'iniziativa di questo genere possa incidere sul sistema e creare delle alterazioni, perché ho dichiarato in premessa quali sono le mie maggiori attitudini nell'ambito del processo e non vorrei quindi creare disagio ad alcuno. Siccome la Commissione è composta anche da autorevoli colleghi civilisti sono curioso ed ansioso di conoscere la loro determinazione su questa proposta che, per tanti versi, è utile a risolvere l'annoso problema con cui ci confrontiamo da tempo immemore: l'impossibilità di eseguire le sentenze.

LUIGI VITALI, *relatore*. Come diceva prima il collega Bonito è stato proprio il relatore ad accogliere con entusiasmo questo emendamento, peraltro esso è perfettamente compatibile e conforme all'articolo 11 della legge comunitaria che noi abbiamo votato lo scorso anno, il quale introduce la cosiddetta penale da ritardo

nel nostro ordinamento, mutuandola dal sistema francese. Il problema che è stato sollevato dal relatore e che lo ha portato alla convinzione che forse l'articolo andava riformulato diversamente — perché non è il principio ad essere errato, ma il modo in cui è stato esplicitato — concerne il fatto che in questo modo viene introdotta una penale *tout court*, il ritardo nell'adempimento non viene valutato, ma fa decorrere degli effetti indipendentemente dalle modalità. Tutto ciò rende una parte processuale più forte rispetto all'altra. Il principio è giusto, ma proprio perché le sue conseguenze sono così, avremmo dovuto, e non ne abbiamo avuto il tempo, riscrivere e meglio determinare le modalità per far scattare queste penalità in modo da non capovolgere in senso punitivo il sistema a carico del debitore, che molte volte non adempie non per una volontà dilatoria ma per difficoltà oggettive che con questa formulazione troppo ampia non vengono considerate. Probabilmente si potrà intervenire al Senato per una eventuale correzione, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

CIRO FALANGA. Per la verità non vorrei che una norma di questo genere vanificasse poi il processo di esecuzione, che ha delle sue regole, perché tante volte vede la parte opponente legittimamente e correttamente opporsi all'esecuzione del titolo o della sentenza. Il principio potrebbe anche essere condivisibile nel suo carattere innovativo, tuttavia bisognerebbe anche evitare che non si trasformi in uno strumento nelle mani del giudice da utilizzare a prescindere dalle ragioni delle parti. Dire che « gli effetti della pronuncia dipendono dalla efficacia esecutiva della sentenza » mi sembra ovvio perché non vedo come si faccia a pensare diversamente se la sentenza non è esecutiva. Non capisco cosa comporti, invece, stabilire che gli effetti « durano finché non ne sia iniziata l'esecuzione forzata ».

FRANCESCO BONITO. In pratica, in questo modo viene introdotta un'alternativa.

CIRO FALANGA. Quindi se inizia il processo esecutivo, ed io, ad esempio, mi oppongo perché a mio avviso l'atto di precetto è nullo questi effetti si interrompono. Vista la particolarità e la complessità della proposta, se fosse possibile, vorrei che ci venisse concesso un periodo di ulteriore riflessione.

PRESIDENTE. Credo di dover accogliere la richiesta dell'onorevole Falanga, anche perché dobbiamo passare ai successivi punti all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 15 luglio 2003.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Modifiche al codice di procedura civile (Testo unificato C. 538 Bonito, C. 672 Martinat, C. 1508 Rivolta, C. 2092 Pisapia, C. 2229 Governo e C. 2302 Nicotra).

EMENDAMENTI

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: a seimila euro con le seguenti: a cinquemila euro.

4. 10. Il Relatore.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis

1. All'articolo 133, del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo fax ».

2. All'articolo 134 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo fax »

7. 02. *(Seconda formulazione)* Il Relatore.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. L'articolo 147 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

ART. 147. *(Tempo delle notificazioni.* — Le notificazioni non possono farsi nel periodo vigente l'ora solare prima delle ore 7 e dopo le ore 20.

8. 01. *(Seconda formulazione)* Mazzoni.